

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

490 / 2022 del 27/12/2022

Oggetto: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. RINALDO ZANINI

OGGETTO: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. RINALDO ZANINI

vista la seguente proposta di deliberazione n. 813/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

DATO ATTO che l'art. 16 comma 3 della citata L.R. n. 33 del 2009, attribuisce ad AREU l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea, attiva, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);

CONSIDERATO che il Dott. Rinaldo Zanini, già Direttore del Dipartimento Materno Infantile, e della U.O di Terapia Intensiva Neonatale, collocato attualmente in quiescenza, risulta essere in possesso di adeguata esperienza e di particolare e comprovata specializzazione;

RITENUTO, pertanto, utile e funzionale per AREU acquisire la collaborazione del Dott. Rinaldo Zanini al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività aziendali quali:

- Il miglioramento della qualità della sicurezza della rete dei Punti di Offerta per l'assistenza nell'area materna infantile;
- Collaborare con il Ministero della Salute, altre Amministrazioni (Regionali, Province Autonome) e Enti del Servizio Sanitario;
- Sviluppare attività inerenti allo svolgimento e il coordinamento delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

VISTA la normativa di riferimento in tema di conferimento di incarichi a personale in quiescenza:

- Decreto-legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come successivamente modificato dalla Legge n. 114/2014 – al cui comma 9 dell'art. 5 prevede che “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2011, ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo ... Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...”;
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95

del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.";

- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014";

VISTO altresì l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

CONSIDERATO che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;

PRECISATO che il contratto di collaborazione decorre dal 01.01.2023 sino a tutto il 31.12.2023, con esclusione del tacito rinnovo;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contenuto del contratto di collaborazione, autorizzandone la sottoscrizione, per incarico di consulenza e studio a titolo gratuito tra l'AREU e il Dott. Rinaldo Zanini, il cui testo, concernente le condizioni economiche, connesse al solo rimborso dei costi sostenuti, e operative previste per lo svolgimento di tale incarico, viene approvato ed è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la collaborazione del Dott. Rinaldo Zanini sarà resa al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e l'implementazione di progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU quali:
 - Il miglioramento della qualità della sicurezza della rete dei Punti di Offerta per l'assistenza nell'area materna infantile;
 - Collaborare con il Ministero della Salute, altre Amministrazioni (Regionali, Province Autonome) e Enti del Servizio Sanitario;
 - Sviluppare attività inerenti lo svolgimento e il coordinamento delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

3. di precisare che il contratto di collaborazione decorre dal 01.01.2023 sino a tutto il 31.12.2023, con esclusione del tacito rinnovo;
4. di stabilire che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al citato contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta massima di euro 5.000,00/annui, la quale sarà contabilizzata nel bilancio di esercizio dell'anno 2023 al conto n. 30.20.32.60 ("Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno") della contabilità aziendale;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Migliari Maurizio

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA

E STUDIO A TITOLO GRATUITO

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in
Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal
Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore
Generale;

E

Dott. Rinaldo Zanini (di seguito per brevità anche Professionista), nato a Milano, il
giorno 24 luglio 1952 C.F.: ZNNRLD52L24F207D e residente a Lecco via Graziano Tubi
12, ex Direttore del Dipartimento Materno Infantile, ex Direttore U.O. di Terapia
Intensiva Neonatale collocato in quiescenza a decorrere dal 30 giugno 2018.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e attività connesse all'incarico

L'AREU attribuisce al Dott. Rinaldo Zanini che lo accetta, l'incarico di consulenza e
studio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma
9, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17,
comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., al fine di collaborare,
nell'ambito delle attività di competenza di AREU, per:

- il miglioramento della qualità della sicurezza della rete dei Punti di Offerta per
l'assistenza nell'area materna infantile;
- collaborare con il Ministero della Salute, altre Amministrazioni (Regionali,
Province Autonome) e Enti del Servizio sanitario;
- sviluppare attività inerenti allo svolgimento e il coordinamento delle funzioni a
rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di

	emergenza urgenza extraospedaliera.	
	Al Professionista potrà essere richiesto di prestare attività di consulenza e studio in	
	ulteriori contesti, anche extraregionali, di interesse della Direzione di AREU. L'attività di	
	cui al presente accordo sarà prestata dal Professionista d'intesa con la Direzione	
	dell'AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva.	
	Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti	
	organizzativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione	
	Generale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata.	
	Art. 2 Copertura assicurativa	
	Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto da parte del Professionista	
	trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di	
	AREU, nella modalità in essere, resa in favore del personale che opera nelle proprie	
	strutture.	
	Il rischio per infortuni rimane esclusivamente a carico del professionista, il quale deve	
	dotarsi di idonea polizza assicurativa relativa ai propri infortuni, anche in itinere, valida	
	per tutto il periodo di vigenza della collaborazione, manlevando e sollevando AREU	
	da ogni responsabilità conseguente.	
	Art. 3 Condizioni economiche	
	L'attività viene resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente	
	gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5,	
	comma 9, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato	
	dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo	
	restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto,	
	nel limite di Euro 5.000,00/anno. Nel caso in cui AREU dovesse concordare con il	
	Professionista che lo stesso si rechi, per conto dell'Agenzia, presso sedi differenti da	

quella aziendale, AREU stessa potrà provvedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare direttamente, con oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del Professionista.

Art. 4 Durata

Il presente accordo decorre dal 01/01/2023 sino a tutto il 31.12.2023, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it e per il Dott. Rinaldo Zanini all'indirizzo: rinaldozanini@gmail.com.

Art. 5 Imposte e oneri

Il Presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, da regolarsi ai sensi del D.P.R. n. 642/72, da parte di AREU, in via virtuale giusta indicazione a margine dell'atto, per entrambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 6 Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 7 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Il Professionista con la sottoscrizione del presente accordo si impegna al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai

fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le Parti in caso di trattamento di dati personali e sensibili relativi all'esecuzione del presente accordo, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., nonché del Regolamento UE 2016/679, a tutela della riservatezza. Il Professionista autorizza, altresì, AREU all'uso, al trattamento e al trasferimento dei suoi dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 al fine del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data e luogo della sottoscrizione

AREU, Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Dott. Rinaldo Zanini

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti espressamente concordano e specificatamente e per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di controversie.

AREU, Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Dott. Rinaldo Zanini